

# **Sentenza del 28 novembre 2019, n. 19492 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini**

Ai

fini della valutazione della validità e dell'efficacia di un contratto qualificato come "appendice integrativa di versamento", che si riferisce ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza, non rileva l'assenza della previsione del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell'art 30 t.u.f., trattandosi di un'appendice volta non alla sottoscrizione di un nuovo prodotto, ma unicamente alla corresponsione di un versamento aggiuntivo che si limita a modificare l'ammontare del premio complessivo previsto nella polizza già sottoscritta. La convenienza dell'investimento viene solitamente valutata dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, al momento della sottoscrizione della polizza, non sussistendo dunque, in questa ipotesi, margine per un ripensamento alla base di un eventuale recesso.

Un

contratto finanziario (nella fattispecie un'"appendice integrativa di versamento" riferita ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza) non può essere annullato ex art. 428 c.c. in assenza di un grave

pregiudizio per l'autore e della mala fede dell'altro contraente.

### *Principi*

*espressi nel contesto di una azione volta ad accertare l'invalidità o l'inefficacia dell'appendice di una polizza assicurativo-finanziaria avente ad oggetto la corresponsione di un versamento aggiuntivo finalizzato ad aumentare l'ammontare del premio complessivo della polizza già sottoscritta e, conseguentemente, la responsabilità del promotore finanziario per violazione dei doveri professionali.*

[Sent. 28.11.2019Download](#)

(Massima

a cura di Giorgio Peli)

---

## **Sentenza del 21 novembre 2019 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini**

L'atteggiarsi del rischio (finanziario) di cambio tra valute, qualora non sia espressamente disciplinato nel regolamento contrattuale, è dinamica che attiene tutt'al più alla sfera dei motivi del contrarre, risolvendosi in un'errata personale valutazione economica della quale ciascuno dei contraenti si assume il rischio e, pertanto, non è idonea a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto.

*Principio espresso nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del parziale inadempimento di una transazione avente per oggetto gli obblighi derivanti da un contratto di leasing.*

[Sent. 21.11.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

---

## **Sentenza del 20 novembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta**

Il regime del credito derivante dalla condanna alla rifusione delle spese legali, contenuta in una sentenza successiva all'ammissione al concordato preventivo, ma relativa ad un giudizio introdotto anteriormente, va determinato sul rilievo che tale condanna trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. Di conseguenza, la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto essa trae origine in fatti costitutivi (l'azione o la resistenza in giudizio) anteriori. Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in

una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva accertato la natura prededucibile del credito sorto in conseguenza dell'emissione della sentenza precedentemente resa tra le parti. Avverso detta ordinanza, la società ha proposto appello chiedendone la totale riforma.*

[Sent. 20.11.2019Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)